



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Modifiche previste dalla circolare n. 28277 del 3 luglio 2023 rispetto alla precedente disciplina

ONERI MODIFICATI

1) Domanda di concessione delle agevolazioni			
Riferimento normativo interno	Punto 3, lettera k) circolare n. 28277 del 3 luglio 2023		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Che cosa cambia per l'impresa

L'allegato 1 alla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022, recante il modulo di richiesta delle agevolazioni, è sostituito dall'allegato 1 alla circolare n. 28277 del 3 luglio 2023.

Le disposizioni afferenti ai regolamenti ABER n. 702/2014 e FIBER n. 1388/2014 contenute nella circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823 e nell'allegato 1 sono sostituite rispettivamente dalle disposizioni afferenti al regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (*regolamento ABER vigente*) e dalle disposizioni afferenti al regolamento (UE) n. 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (*regolamento FIBER vigente*).

Per le imprese operanti nel settore agricolo, i riferimenti agli articoli 14 e 17 del regolamento ABER n. 702/2014 sono sostituiti dai riferimenti agli articoli 14 e 17 del *regolamento ABER vigente*:

a) articolo 14 - Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;



b) articolo 17 - Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli.

I programmi, ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, devono perseguire gli obiettivi previsti da tali articoli e sono soggetti alle prescrizioni e ai divieti di cui al *regolamento ABER vigente*.

Con riferimento alle imprese operanti nel settore della produzione trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, i riferimenti agli articoli del regolamento FIBER n. 1388/2014, 26, 28, 31, 41 e 42 sono sostituiti dagli articoli 27, 29, 33 e 46 del regolamento *FIBER vigente*:

a) articolo 27 - Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici;

b) articolo 29 - Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca;

c) articolo 33 - Aiuti agli investimenti che aumentano la produttività o hanno effetti positivi nel settore dell'acquacoltura;

e) articolo 46 - Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

I programmi, ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, devono perseguire gli obiettivi previsti da tali articoli e sono soggetti alle prescrizioni e ai divieti di cui al *regolamento FIBER vigente*.

2) Richiesta di erogazione del contributo. Allegato 6/C

Riferimento normativo interno	Punto 3, lettera l) circolare n. 28277 del 3 luglio 2023		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

L'allegato 6/C alla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022, recante l'elenco delle certificazioni valide ai fini dell'ammissibilità dei cosiddetti investimenti *green*, è sostituito dall'allegato 6/C alla circolare n. 28277 del 3 luglio 2023 che prevede l'aggiornamento dell'elenco delle certificazioni ambientali di prodotto obbligatorie riconosciute a livello europeo e ricomprese nella sezione 2/B) dell'allegato 6/C alla circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823.



Le certificazioni introdotte nella sezione 2/B) sono le seguenti:

5. Documento unico di circolazione e di proprietà: documento di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, obbligatorio per tutti gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile, rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed avente validità di certificazione dei dati in esso contenuti.

La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta a condizione che il bene agevolato, oltre ad essere strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività di impresa, presenti, come risultante dal predetto documento unico di circolazione e di proprietà, le seguenti caratteristiche tecniche, in funzione della categoria di veicolo:

I. categorie M1 e N1: veicolo con alimentazione ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno;

II. categoria M2 e M3: veicolo con livello di emissione di diossido di carbonio pari a 0 g CO₂/km;

III. categorie N2 e N3: veicolo che utilizza combustibili alternativi o fonti di energia, che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto, quali l'elettricità, l'idrogeno, i biocarburanti, i combustibili sintetici e paraffinici, il gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso — GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto - GNL) e gas di petrolio liquefatto (GPL), esclusi i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, conformemente all'articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

IV. categoria Le: veicolo alimentato esclusivamente ad energia elettrica. Non sono in ogni caso agevolabili i mezzi che, a prescindere dalla categoria di omologazione, siano utilizzabili per il trasporto privato di persone, così come individuati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006, fatti salvi i casi in cui tali beni siano strettamente correlati allo svolgimento dell'attività economica agevolata.

6. Carta di circolazione per macchine agricole: documento di cui all'art.110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., obbligatorio per le macchine agricole di cui al primo periodo del comma 1 del medesimo articolo, rilasciato dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta a condizione che il bene agevolato, oltre ad essere strumentale all'attività di impresa, sia alimentato esclusivamente



ad energia elettrica o ad idrogeno, come risultante dalla predetta carta di circolazione o dall'allegato tecnico che ne costituisce parte integrante.

7. **Certificato di idoneità tecnica alla circolazione per macchine agricole:** documento di cui all'art.110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., obbligatorio per le macchine agricole di cui al secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo, rilasciato dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri ed avente validità di certificazione dei dati in esso contenuti. La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta a condizione che il bene agevolato, oltre ad essere strumentale all'attività di impresa, sia alimentato esclusivamente ad energia elettrica o ad idrogeno, come risultante dal predetto certificato di idoneità tecnica alla circolazione.

8. **Carta di circolazione per macchine operatrici:** documento di cui all'art.114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., obbligatorio per le macchine operatrici di cui al secondo comma del medesimo articolo, rilasciato dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta a condizione che il bene agevolato, oltre ad essere strumentale all'attività di impresa, sia alimentato esclusivamente ad energia elettrica o ad idrogeno, come risultante dalla predetta carta di circolazione.